Tribunale di Roma, sez. XIII civile – 28/08/2018, n. 16697. Est. Cisterna.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione regolarmente notificato Fr. Re. conveniva in giudizio l'avvocato Tr. Pa. deducendo, a titolo di responsabilità contrattuale o extracontrattuale, la violazione degli obblighi di difesa assunti nei suoi confronti nel corso di una controversia inerente la proprietà di due immobili che lo vedeva (e tuttora vede) contrapposto alla società DIANA '80 s.r.l. poi posta in stato di liquidazione. Deduceva il Fr. di essere stato promissario acquirente dalla s.r.l. DIANA '80 di due appartamenti siti in Roma, alla via (omissis), interni 3 e 4; di essere stato convenuto in giudizio dalla DIANA '80 s.r.l., con atto di citazione notificato il 27 novembre 1995, al fine di conseguire la dichiarazione di nullità dei contratti preliminari e la sua condanna al rilascio degli appartamenti e al risarcimento dei danni; di essersi rivolto all'avv. Pa. Tr., al fine di farsi assistere in giudizio; che l'avvocato Tr. si costituiva e spiegava domanda riconvenzionale, ai sensi dell'art. 2932 c.c. a carico della società promittente venditrice; che il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 6705/00, accoglieva la domanda riconvenzionale e disponeva il trasferimento della proprietà degli immobili in suo favore previo pagamento della somma di lire 62.500,00; che, in data 10.8.2000, l'avvocato Tr. richiedeva al legale di controparte il pagamento delle spese di lite liquidate in sentenza; che, nel liquidare le dette spettanze, la società DIANA '80 inviava al detto legale, in data 14.9.2000, un atto di diffida ad adempiere, intimando ad esso attore di somma individuata dalla detta sentenza entro il termine di giorni 15; che esso attore non riceveva alcuna comunicazione in quanto la diffida era stata inviata non al suo domicilio, ma all'indirizzo contrattuale di via (omissis) ove egli non aveva mai abitato; che l'avvocato Tr. non operava, a sua volta, alcuna comunicazione in favore di esso attore che, a quel tempo, si trovava all'estero per ragioni di lavoro; che, con raccomandata dell'11.10.2000 l'avvocato di controparte (Ia.) gli contestava l'avvenuta

risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1454 c.c.; che, in data 19.10.2000 il convenuto provvedeva a contestare le deduzioni dell'avvocato Ia.; che, in ogni caso, il legale lo rassicurava circa la mancata scadenza della sua obbligazione di pagamento del corrispettivo determinato per sentenza, assicurando che il termine di pagamento era a lui rimesso ed era a scadenza decennale; che, in data 10.10.2000, egli richiedeva comunque assegni circo lari per il corrispettivo di lire 62.500.000, intestati alla DIANA '80 s.r.l. consegnandoli all'avvocato Tr. cui aveva conferito l'incarico di portare gli assegni presso la sede della DIANA '80 s.r.l. o di consegnarli al suo procuratore, l'avvocato Ia.; che, nella stessa giornata del 19.10.2000, la DIANA '80 s.r.l. aveva notificato atto di citazione per conseguire la dichiarazione di intervenuta risoluzione del rapporto - costituito per sentenza ex art. 2932 c.c.- di trasferimento della proprietà dei due appartamenti in Roma, via (omissis); che, nel costituirsi in giudizio, l'avvocato Tr. non aveva contestato l'inefficacia della diffida, per essere stata inviata a domicilio diverso da quello del debitore, né aveva contestato di avere comunicato a controparte di essere stato in possesso degli assegni datati 18.10.2000, né li aveva allegati agli atti di costituzione in giudizio e non ne aveva fatto neppure menzione all'udienza di precisazione delle conclusioni.

2. Circoscritta la portata delle doglianze sollevate dall'attore in ordine al contegno difensivo del convenuto nella vicenda de qua il Fr., in sede di libello introduttivo, esponeva gli ulteriori snodi processuali della controversia che lo vedeva contrapposto alla DIANA '80 s.r.l. ossia che il Tribunale di Roma, con sentenza n. 11066/05, aveva accolto la domanda proposta dalla società ed aveva, così, dichiarato la risoluzione del rapporto costituito con la citata sentenza n. 248 1/00; che era stato proposto gravame e la DIANA '80 aveva proposto appello incidentale; che, dopo la notifica dell'appello e l'udienza di comparizione per la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, l'avvocato Tr. aveva rinunciato al mandato; che la Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 5147/12, aveva rigettato l'appello proposto dall'odierno attore e, in

accoglimento dell'appello formulato dalla DIANA '80 in liquidazione, aveva lo condannato anche al risarcimento del danno subito dalla società liquidato in euro 110.315,23, oltre spese legali; che esso attore aveva conferire mandato solamente all'avv. Tr., mentre il medesimo aveva coinvolto, nella fase del giudizio di appello, anche l'avvocato Do. BE. che egli conosceva solo come sostituto e collaboratore dell'avvocato Tr..

3. Concludeva il Fr. ritenendo che il comportamento professionale del convenuto fosse stato "scarsamente diligente" e gli avesse causato "gravissimo danno" avendo l'avvocato Tr. omesso "di evidenziare il suo obbligo di provvedere al pagamento del versamento a conguaglio e comunque il Tr. nonostante, avesse nelle sue mani gli assegni non aveva provveduto al pagamento, al fine dell'accadimento dell'evento dedotto quale condizione per il perfezionamento del trasferimento della proprietà degli appartamenti"; che il convenuto "ricevuta per conoscenza la diffida ad adempiere, inviata dalla DIANA '80 s.r.l.>>, non avesse "avvisato il suo cliente; egli ha ritenuto che la richiesta di pagamento fosse infondata e pertanto non si è attivato in alcun modo per fare in modo che il prezzo il cui pagamento era dedotto quale condizione per il trasferimento fosse effettivamente pagato, dando anche indicazioni fuorvianti circa i termini e le modalità di pagamento"; che il convenuto "pur essendo in possesso degli assegni consegnatili dal Fr. non li ha consegnati alla controparte; il Fr. ha dovuto insistere e poi attivarsi direttamente per avviare una tardiva procedura di offerta reale ... Nel costituirsi in giudizio nella causa promossa da DIANA '80 per la dichiarazione di risoluzione del rapporto costituito per sentenza, l'avvocato Tr. non ha sollevato l'eccezione di inefficacia della diffida, per erronea individuazione del luogo di destinazione". Tanto premesso evidenziava l'attore il danno patito avendo perso la disponibilità dei due appartamenti e dovendo pagare a titolo di risarcimento circa E 120.000, malgrado egli avesse la "disponibilità della somma da versare a conguaglio, depositata tuttora, dal 2000, a seguito dell'offerta reale", mentre il giudizio era (all'epoca della citazione) pendente dinanzi alla Corte di

cassazione e lamentava la responsabilità dell'avvocato Tr. come avente "natura contrattuale ed extracontrattuale, per cui tale soggetto risponde ex art. 2043 ed ex art. 1218 c.c.>> chiedendone la condanna al risarcimento del complessivo danno subito, indicato, anche in via equitativa, nella misura di euro 250.000.

4. Si costituiva in giudizio Tr. Paolo il quale contestava la domanda avversa e spiegava chiamata di terzo in garanzia nei confronti della propria società d'assicurazione (GROUPAMA Assicurazioni s.p.a.) in ragione della polizza per responsabilità professionale n. 1101759, sottoscritta in data 6.11.1995.

5. In via preliminare il legale convenuto eccepiva l'intervenuta prescrizione della domanda risarcitoria spiegata dal Fr. Re., sia ai sensi dell'art. 1218 c.c. a titolo di responsabilità contrattuale, sia ai sensi dell'art. 2043 c.c. a titolo di responsabilità aquiliana, atteso che questi aveva intrapreso l'azione a distanza di oltre un decennio dal verificarsi di quei fatti e di quelle circostanze che assumeva essere fonte del danno lamentato, non potendo considerarsi validi atti interruttivi le missive inviategli per conto ed in nome del Fr. poiché contenenti "solo generiche contestazioni di non meglio precisati errori (rectius, di non affatto precisati errori) nella conduzione del mandato legale". Eccepiva, altresì, il bis in idem della domanda risarcitoria spiegata dal Fr. Re. stante il fatto che questi avesse già avanzato identica richiesta di risarcimento danni all'atto di costituirsi in giudizio nell'ambito di altro procedimento, promosso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. da esso convenuto (in uno con l'avvocato Do. Be.) per ottenere gli onorari professionali relativi all'attività svolta, mai corrisposti dall'odierno attore ed evidenziava che tale richiesta del Fr., proposta in via riconvenzionale, era stata ritenuta inammissibile dal Giudice in quanto tardiva, cioè oltre i termini di legge ex art. 702 bis, III comma, c.p.c. per la costituzione in giudizio, mentre erano state accolte le domande dei ricorrenti.

6. Nel merito, poi, contestava la ricostruzione dei fatti operata ex adverso precisando che il Fr. era promissario acquirente dalla Diana '80 s.r.l., oggi in liquidazione, di n. 2

appartamenti siti in Roma, entrambi alla via (omissis), al prezzo, rispettivamente, di lire 35.000.000 e di lire 41.000.000 in forza di contratti preliminari di compravendita stipulati, l'uno, nel mese di dicembre 1987 e, l'altro, in quello di aprile 1988; che lo stesso Fr. era stato immesso nel possesso dei beni, ricevendo in consegna le chiavi degli immobili dalla Società; che, a seguito del giudizio promosso nel 1995 dalla citata società, il Fr. si era rivolto ad esso convenuto affinché ne assumesse la difesa in giudizio; che, nel corso di quel procedimento, era emessa (anche) l'ordinanza n. 2481/2000 del 4.2.2000 con la quale si era stabilito il trasferimento all'odierno attore della proprietà di entrambi gli immobili alla condizione del pagamento da parte di questi, ed in favore della DIANA '80 s.r.l., del saldo del prezzo pari a lire 62.500.000 (lire 28.000.000 + lire 32.500.000); che, con la sentenza definitiva n. 6705/2000, pubblicata in data 3.3.2000, in accoglimento della domanda riconvenzionale del Fr. Re., era stato pronunciato il trasferimento degli immobili in favore di questi alla condizione del pagamento del saldo del corrispettivo (col rigetto delle altre domande) e la DIANA '80 s.r.l. era stata, altresì, condannata al pagamento delle spese di lite.

7. Prima di proseguire nell'esposizione delle ragioni del convenuto, mette conto osservare che parte attrice non ha in alcun modo contestato questa parte delle attività difensive dell'avvocato Tr., riconoscendone la perfetta esecuzione.

8. Ciò posto evidenziava il legale convenuto che, con lettera raccomandata a.r. del 14.09.2000, indirizzata personalmente al Fr. Re. e solo per conoscenza ad esso convenuto, la DIANA '80 s.r.l. diffidava l'odierno attore a dare corso, entro il termine di giorni 15, al pagamento del saldo del corrispettivo per come indicato nella sentenza di primo grado; che "la lettera de qua veniva di fatto recapitata al Signor Fr. Re. (o, per conto di questi, comunque ricevuta da persona idonea alla ricezione ai sensi di legge), benché l'indirizzo ivi indicato non fosse quello di residenza (Roma, via (omissis)) ma quello contrattuale assunto al tempo con la DIANA '80 s.r.l. (Roma, via (omissis))"; che il Fr. non aveva adempiuto al pagamento, "non quantomeno nel termine intimatogli dalla

Società, adducendo, oggi, di non essere nemmeno mai stato portato a conoscenza dal proprio legale della così importante scadenza atteso che, in quel periodo, si trovava all'estero per motivi di lavoro"; che questa circostanza era "comunque del tutto non vera" alla luce della sola considerazione che in data 18.10.2000 il Fr.Fr. aveva riferito in citazione di aver richiesto comunque assegni circolari intestati alla DIANA '80 s.r.l. per l'importo di lire 62.500.000 che, poi, prontamente aveva affidato ad esso legale perché li consegnasse alla società o al procuratore di questa (pag. 3 dell'atto di citazione); che costui era, dunque, a conoscenza della diffida della DIANA '80 s.r.l.; che l'attore, inoltre, non contestava il mancato ricevimento anche della lettera raccomandata a.r. del 11.10.2000 che, come già quella del 14.9.2000, era stata indirizzata sempre all'indirizzo di Roma, via (omissis); che, in questa missiva dell'11.10.2000, era già scritto che si era "verificata la risoluzione di diritto dei rapporti in questione ai. sensi dell'art. 1454 cod. civ. e di cui alla diffida ad adempiere della DIANA 80 datata 14 settembre 2000 e prevenuta in data 18 settembre u.s.>>, atteso l'inadempimento all'obbligazione del prezzo; che la DIANA '80 s.r.l. aveva notificato al Fr., in data 19.10.2000, un atto di citazione per chiedere, questa volta, venisse accertata e dichiarata l'inefficacia del trasferimento della proprietà dei due immobili per il mancato avverarsi della condizione del pagamento del saldo del prezzo, ovvero la risoluzione di diritto ex art. 1454 c.c. o, in subordine, quella per inadempimento ex artt. 1453 e 1455 c.c., con la condanna al loro rilascio ed al pagamento di una indennità per l'indebita occupazione; che, in sede di comparsa di costituzione in giudizio "e, in aperto contrasto con quanto ex adverso dichiarato", esso convenuto aveva contestato l'efficacia della diffida "motivando, proprio nel senso suggerito dallo stesso assistito, che fosse stata inviata in luogo diverso da quello di residenza; ovviamente, con la necessaria, solita diligenza l'odierno convenuto disponeva la difesa del Signor Fr. Re. in modo molto più ampio, investendo anche il merito della questione, nella sua interezza"; che, nelle more della fase introduttiva del giudizio così incardinato (R.G. n. 68578/2000), Fr. Re., per come consigliato

dall'odierno convenuto, in data 9.2.2001 aveva sottoscritto presso la sede della DIANA '80 s.r.l. un processo verbale di offerta reale che, in data del 20.02.2001, era notificato al Liquidatore pro-tempere della Società da parte dell'Ufficiale giudiziario incaricato; che in data 28.1.2002, veniva notificato alla DIANA '80 s.r.l. un atto di intimazione affinché si presentasse presso la Banca di Roma (Agenzia Roma 93) per incassare la somma di € 32.278,57, già lire 62.500.000; che in data 14.6.2002, in difetto di quanto sopra, veniva notificato alla DIANA '80 s.r.l. il verbale di deposito della somma offerta presso la Banca di Roma mediante apertura del deposito a risparmio nominativo n. 25024074 intestato alla Società; che, in data 20.11.2002, era infine notificato alla DIANA '80 s.r.l. un atto di citazione per far dichiarare che il Fr. aveva adempiuto alla propria obbligazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1210 c.c., attività queste tutte svolte dal legale in parola; che questo procedimento veniva riunito a quello già pendente tra le medesime parti in causa (R.G. n. 68578/2000) ed instaurato dalla DIANA '80 s.r.l.; che il Tribunale di Roma, sezione X, con la sentenza n. 11066/2005 resa in data 5.5.2005-15.5.2005, accogliendo, in parte, le istanze della Società, aveva dichiarato la risoluzione dei rapporti che si erano costituiti tra le parti in forza della sentenza n. 2481/2000 ed aveva condannato l'odierno attore alla restituzione degli immobili in favore della DIANA '80 s.r.l. rigettando le domande proposte dal Fr. sia quella di condanna al risarcimento del danno proposta sempre dalla DIANA '80 s.r.l.; che, avverso tale sentenza, i legali incaricati avevano proposto appello e la DIANA '80 s.r.l. si era costituita in giudizio proponendo appello incidentale; che i medesimi difensori avevano chiesto ed ottenuto la sospensione dell' efficacia esecutiva della sentenza di primo grado con ordinanza resa in data 7.2.2006-17.2.2006 e, tuttavia, in data 20.7.2012-18.10.2012, la Corte pronunciava la sentenza n. 5147/2012 disponendo il rigetto dell'impugnazione proposta dal Fr. e l'accoglimento di quella incidentale proposta dalla DIANA '80 s.r.l. riconoscendole anche il diritto ad ottenere dal Fr. il risarcimento del danno; che, comunque, nelle more dell'appello, sia esso convenuto che l'avvocati Be., "in ragione del

fatto che il rapporto con il Fr. Re. si fosse ormai irrimediabilmente incrinato", avevano rimesso i mandati e richiesto il pagamento delle proprie spettanze; che altro legale era così incaricato di impugnare la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma, nonché di resistere all'azione incardinata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 702 bis c.p.c., volta ad ottenere il pagamento degli onorari professionali per l'attività legale svolta; che l'odierno giudizio era stato incardinato dall'attore soltanto dopo, e comunque all'esito, della condanna del Fr. al pagamento della somma di € 25.891,66 per sorte (oltre agli interessi) e di € 1.963,00 per spese e compenso tabellare (oltre alle maggiorazioni di legge), giusta ordinanza n. 6609/2013 del 25.3.2013-3.4.2013.

9. Quanto alla missiva del 12.6.2007 a firma dell'avvocato Pa. Ub., il convenuto ne evidenziava l'estrema genericità e la mancanza di chiarezza, ritenendola inidonea ad interrompere il decorso della prescrizione e svolte ulteriori considerazioni in diritto chiedeva il rigetto della domanda.

10. Con decreto dell'11.11.2013 il giudice procedente autorizzava la chiamata in causa del terzo per cui si costituiva in giudizio la GROUPAMA Assicurazioni s.p.a. la quale si associava alle considerazioni del proprio assicurato e, in via subordinata, invocava il rispetto in caso di manleva del massimale di € 154.937,00 di cui alla polizza stipulante con il chiamante in causa.

11. Con ordinanza del 17.11.2014 il medesimo giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, non ammetteva i mezzi di prova richiesti e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 30.3.2017. Dopo ulteriore rinvio la controversia era trattenuta in decisione, sulle conclusioni delle parti in epigrafe richiamate, all'udienza del 7.2.2018 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per comparse e repliche.

12. In primo luogo devono essere prese in considerazione l'eccezione di prescrizione sollevata dal Tr. e quella inerente l'asserito bis in idem dell'azione risarcitoria rispetto a quella che aveva costituito oggetto della domanda riconvenzionale (giudicata

inammissibile) spiegata dal Fr. nel procedimento ex art. 702-bis c.p.c. promosso (anche) dall'odierno convenuto per conseguire la liquidazione ed il pagamento delle proprie spettanze professionali.

13. In ordine all'eccezione di prescrizione stima il decidente che essa debba essere rigettata, in quanto se è vero che le condotte professionali sotto osservazione risalgono all'anno 2000, è parimenti certo che la missiva dell'avvocato Ub. del 12.6.2007 (allegato 30 comparsa) ha un contenuto che vale certamente ad esplicitare l'intenzione del Fr. di non abdicare alle proprie pretese risarcitorie in relazione alla trattazione, da parte dell'odierno convenuto, della controversia con la società DIANA '80 s.r.l. Valga in proposito la costante posizione della giurisprudenza di legittimità secondo cui "per produrre l'effetto interruttivo della prescrizione, un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, che - sebbene non richieda l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti - sia idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora. Ne consegue che non è ravvisabile tale requisito in semplici sollecitazioni prive del carattere di intimazione e dell'espressa richiesta di adempimento al debitore" (così da ultimo Cassazione sez. VI - 1, n. 15714 del 14/06/2018, m. 649150 - 01). Scrutinando il contenuto della detta missiva appare chiaro che l'attribuzione al Tr. di un comportamento "gravemente negligente" e l'individuazione della vicenda processuale cui esso sarebbe stato inerente, siano idonei a rendere manifesta la volontà dell'odierno attore di far valere le proprie istanze, e ciò senza considerare che il decorso del termine decennale dovrebbe, comunque, ricollegarsi all'esito del giudizio di primo grado intrapreso dalla DIANA '80 s.r.l. nei confronti del Fr. (sentenza datata 5.5.2005 e depositata il 16.5.2005) con il quale vennero resi noti i profili di cui l'odierno attore si duole nel presente procedimento (v. sentenza n. 11066/2005 in allegato 22) e da cui, notoriamente, decorre in materia di

responsabilità contrattuale il termine di prescrizione de quo ("In tema di azione risarcitoria per responsabilità professionale, ai fini dell'individuazione del momento iniziale di decorrenza del termine prescrizionale, si deve avere riguardo all'esistenza di un danno risarcibile ed al suo manifestarsi all'esterno come percepibile dal danneggiato alla stregua della diligenza da quest'ultimo esigibile ai sensi dell'art. 1176 c.c., secondo standards obiettivi e in relazione alla specifica attività del professionista, in base ad un accertamento di fatto rimesso al giudice del merito. (Nella specie, relativa a responsabilità di un notaio per aver redatto atto di assenso ad iscrizione ipotecaria su un bene non di proprietà del debitore, la S.C. ha ritenuto il termine di prescrizione decorrente non dall'epoca dell'atto di iscrizione, ma dalla scoperta da parte del creditore dell'inesistenza della garanzia ipotecaria)" Cassazione sez. III, n. 22059 del 22/09/2017, m. 646018 - 01).

14. Parimenti infondata è l'eccezione di bis in idem con la quale si intendono opporre all'attore gli effetti della decisione adottata in data 25.3.2013 (proc. n. 54000/2012) dal Tribunale di Roma nel procedimento ex art. 702-bis c.p.c. di cui sopra (allegati 28 e 29). E' vero che il decidente ha, in modo del tutto condivisibile, dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale spiegata in quella sede dal Fr. per contrastare le pretese professionali dell'odierno convenuto, ma questa decisione non è idonea a spiegare alcuna preclusione sostanziale in ordine al petitum ed alla causa petendi di quella azione risarcitoria. Anzi, a ben considerare, l'opzione di scindere la decisione sulle competenze dell'avvocato Tr. (e dell'avvocato BE.) da quelle derivanti dalle asserite condotte negligenti di costui si è rivelata in linea con il successivo consolidarsi dell'orientamento della Corte di legittimità secondo cui "La controversia di cui all'art. 28 della l. n. 794 del 1942, introdotta sia ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., sia in via monitoria, avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell'avvocato, resta soggetta al rito di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 anche quando il cliente sollevi contestazioni relative all'esistenza del rapporto o, in genere,

all'"an debeatur". Soltanto qualora il convenuto ampli l'oggetto del giudizio con la proposizione di una domanda (riconvenzionale, di compensazione o di accertamento pregiudiziale) non esorbitante dalla competenza del giudice adito ai sensi dell'art. 14 d.lgs. cit., la trattazione di quest'ultima dovrà avvenire, ove si presti ad un'istruttoria sommaria, con il rito sommario (congiuntamente a quella proposta ex art. 14 dal professionista) e, in caso contrario, con il rito ordinario a cognizione piena (ed eventualmente con un rito speciale a cognizione piena), previa separazione delle domande" (Cassazione sez. unite, n. 4485 del 23/02/2018, m. 647316 - 02). Quindi, in buona sostanza, la declaratoria di mera inammissibilità del 2013 - lungi dal precostituire un giudicato esterno opponibile in questa sede - ha materialmente realizzato l'effetto avallato in via definitiva dalla Cassazione e volto ad assicurare alla domanda dell'assistito verso il proprio patrocinatore un doppio grado di giurisdizione di merito altrimenti negato dal giudizio ex artt. 14 e 28 ora citati.

15. Ciò posto la domanda nel merito è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.

16. Invero devono, in premessa, ricordarsi le regole che disciplinano l'affermazione della responsabilità dell'avvocato in relazione all'esito di una controversia, avendo cura di precisare che - nel caso di specie - le condotte negligenti individuate dal Fr. nell'atto introduttivo del giudizio sono tutte da ricollegare a scansioni della controversia con la DIANA '80 s.r.l. intermedie tra i due procedimenti instaurati dalla detta Società in relazione agli immobili di cui sopra e concluso, il primo, (quello favorevole all'odierno attore) con la sentenza n. 6705/2000 del 4.2.2000 (allegato 10) ed il secondo (quello sfavorevole al Fr.) in corso di definizione a seguito dell'annullamento con rinvio disposto dalla Cassazione della sentenza n. 5147/2021 del 20.7.2012 della Corte d'appello di Roma (allegato 26) della cui si sopravvenienza si offre contezza in sede di comparse conclusionali del tutto pacificamente tra le parti (sentenza n. 9184/2017).

17. In proposito il canone di riferimento può essere dato dal seguente principio: "In tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui

sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del 'più probabile che non', si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto la responsabilità di due professionisti, consistita nella mancata riassunzione del giudizio di rinvio a seguito di cassazione, con conseguente prescrizione del diritto vantato dal loro cliente, sulla base di una valutazione prognostica circa il probabile esito favorevole dell'azione non coltivata desunta "dagli stringenti vincoli posti al giudice del rinvio dalla sentenza della Corte di cassazione") (Cassazione sez. III, n. 25112 del 24/10/2017, m. 646451 - 01). Alla stregua di questo parametro sarebbe del tutto sufficiente argomentare che, allo stato, a seguito del disposto annullamento con rinvio della citata decisione della Corte d'appello nessuna "conseguenza dannosa risarcibile" irreversibile si è determinata a carico del Fr. per effetto delle condotte negligenti che sarebbero state poste in essere dal convenuto, atteso che la probabile, o comunque verosimile, riforma della decisione a lui sfavorevole elide i profili di incidenza patrimoniale dedotti nel libello di proposizione della lite. Nella citata pronuncia la Corte regolatrice ha puntualmente affermato in relazione alla declaratoria portata in primo e secondo grado nel procedimento di risoluzione instaurato dalla DIANA '80 s.r.l. che "La valutazione dell'inadempimento, pertanto, non poteva non tener conto anche del fatto che - al 9 febbraio 2001, data dell'offerta reale - ancora non si era verificato il passaggio in giudicato della sentenza n. 2481/2000 e non si era, quindi, in costanza di una piena effettività dell'obbligo del pagamento ritenuto, errando, "irragionevolmente tardivo"". Si tratta di una statuizione che travolge le doglianze del

Fr. giacché elide ogni profilo di colpa professionale che era stato evidenziato nel corso del presente giudizio.

18. Occorre, in dettaglio, ricordare che - in primo luogo - l'attore si duole della circostanza che l'avvocato Tr. non gli avrebbe dato pronta notizia della diffida ad adempiere del 14.09.2000 inviata dalla DIANA '80 s.r.l. (allegato 14).

19. Osserva il decidente che la detta missiva risulta inviata all'avvocato Tr. solo per conoscenza ed aveva il precipuo, evidente, duplice fine di porre il Fr. a conoscenza dell'avvenuta liquidazione al suo difensore delle spettanze processuali liquidate in corso di causa e di costituirlo in mora in ordine al pagamento della somma fissata dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 65390/1995 e confermata dalla sentenza della Corte d'appello di Roma n. 2182/2000. Assume l'attore che il proprio difensore non l'avrebbe notiziato della ricezione di questa missiva (si badi bene consegnata a mezzo raccomandata il 18.9.2010) che egli non avrebbe potuto conoscere sia perché era stata inviata ad indirizzo diverso da quello di sua residenza (Roma, via (omissis) ed esattamente a quello contrattuale assunto al tempo con la DIANA '80 s.r.l. ossia Roma, via (omissis)) sia perché esso attore si trovava all'estero per ragioni di lavoro al tempo della detta consegna. La questione era stata correttamente e puntualmente sottoposta al vaglio della Corte d'appello di Roma che, con valutazioni assolutamente persuasive, aveva escluso la rilevanza di entrambe le circostanze nel corso di quel giudizio argomentando che "il Tribunale, proprio sulla base della raccomandata del 9 ottobre 2010 (quella inviata dall'avvocato Tr. alla DIANA '80 s.r.l. con la quale, erroneamente, la invitata a ritirare gli assegni presso il proprio studio in difformità dal locus solutionis prescritto dall'art. 1182, comma 3, c.c. secondo cui il pagamento di una somma determinata va effettuato presso il domicilio del creditore n.d.e.) inviata dal legale dell'odierna appellante, che la diffida ad adempiere del 14 settembre 2000 inviata dalla società fosse stata ricevuta dal Fr., tanto che il suo legale ha provveduto a rispondere alla medesima, con la citata missiva del 9 ottobre 2000" (foll. 4 e 5 allegato 26). Si tratta di

un'argomentazione logica insuperabile. La disponibilità della provvista di denaro mediante assegni in capo al Tr. non può che essere avvenuta per iniziativa del Fr. che, in quella data, tuttavia si trovava ancora negli Stati Uniti e sino al 18.10.2000 (fol. 4 atto di citazione in appello e fol. 5 citato) e questo smentisce l'assunto dell'attore in modo incontrovertibile. A prescindere, quindi, dall'efficacia della notifica operata in via Emanuele Filiberto n. 125 (questione rilevante inter alios, ma non ai fini del presente giudizio) è certo che si realizzarono tempestivi contatti tra il legale ed il proprio assistito proprio al fine di fronteggiare l'iniziativa della DIANA '80 s.r.l. di cui alla missiva del 14.9.2000. Per come ammesso dallo stesso attore nel fax del 12.5.2005 ove, tra l'altro, si legge: "lei ha ricevuto la diffida ad adempiere il giorno 18 settembre 2000 (va controllata bene questa data) comunque io sono partito per New Orleans Stato della Luisiana negli Stati Uniti il giorno 15 settembre 2000 perché dovevo iniziare le prove musicali e di Regia dell'Opera "I Pagliacci" di Ruggero Leoncavallo che avrei dovuto cantare i giorni 5 e 7 ottobre (controllare programma) inoltre le prove di due Concerti fissati nei giorni successivi e sarei ripartito solo il giorno 16 ottobre 2000" e, soprattutto, "venivo a conoscenza di tale diffida, ma trovandomi oltre Oceano per impegni di lavoro ero nella totale impossibilità di fare qualcosa, non avrei neanche potuto cancellare le recite ed i Concerti perché, con il Teatro esaurito, avrei dovuto pagare un risarcimento danni notevole" (allegato 37).

20. Potrebbe discutersi, piuttosto, dell'errore compiuto dall'avvocato Tr. in relazione alla citata missiva del 9.10.2000 - di cui v'è menzione nelle sentenze del Tribunale e della Corte d'appello di Roma e si rinviene riscontro attraverso la missiva dell'11.10.2000 a firma dell'avvocato Ia., legale della società (allegato 15) - ed alla tardività della procedura di offerta reale alla Società, perfezionatasi il 9.2.2001 (allegato 19 citazione). Entrambi questi profili hanno un indubbio rilievo nella vicenda de qua, posto che le sentenze di merito del 2005 e del 2012 hanno preso abbrivio proprio dall'irritualità della prima e dalla tardività della seconda per affermare la gravità dell'inadempimento

asseritamente posto in essere dal Fr. al fine di rimediare alla pretesa di pagamento della somma indicata nel primo procedimento come dovuta alla DIANA '80 s.r.l..

21. Entrambe le negligenze professionali, obiettivamente sussistenti, devono però essere scrutinate secondo il canone decisorio di cui si è detto al fine di accertare - secondo la regola della preponderanza dell'evidenza o del 'più probabile che non' - se dal tempestivo o regolare svolgimento di queste iniziative sarebbe potuto derivare un vantaggio per il cliente Fr. nelle fasi di merito. A questo primo quesito, alla luce delle decisioni assunte dal Tribunale (n. 11066/2005) e dalla Corte d'appello (n. 5147/2012), occorre sicuramente accordare una risposta positiva. Il tenore letterale delle sentenze induce inequivocamente a questa conclusione, al di là di tutte le ultronee deduzioni svolte dall'attore in ordine alla residenza, alla ricezione della diffida del 14.9.2000 e via seguitando. L'avvocato Tr. ha sperimentato queste strade in sede processuale, ma con esiti inevitabilmente infruttuosi, contrariamente a quanto prospettato in citazione. Né può darsi un concorso del Fr. in questi adempimenti che erano interamente rimessi al legale ed ai doveri deontologici della sua professione. Quindi vanamente sul punto il convenuto agita conversazioni e/o accordi di sorta: il 9.10.2000 disponeva delle somme necessarie a tacitare le pretese della DIANA '80 s.r.l. e non le ha ritualmente messe a disposizione del creditore, come accertato irretrattabilmente nel giudizio a quo.

22. Tuttavia resta da esaminare il decisivo profilo del nesso di causalità tra l'evento di danno ora indicato (e rappresentato, come detto, dalle ragioni della soccombenza nei due gradi di giudizio) - inteso quale elemento costitutivo della fattispecie - e "le conseguenze dannose risarcibili". Da questo punto di vista la cennata decisione della Cassazione del 2017 ha giuridicamente eliso qualsivoglia possibilità che il Fr. possa patire conseguenze dannose per effetto della condotta professionale del convenuto. Si badi bene nel giungere a questa conclusione il decidente non può e non deve fare applicazione di alcun principio di pregiudizialità tra i due procedimenti (l'odierno e quello cassato con rinvio), ma deve solo dare seguito al principio probabilistico di cui si è detto, mutuato dalla

sopravvenuta sentenza di legittimità. Altrimenti detto: non occorre attendere le definitive statuizioni della Corte d'appello in sede di rinvio, posto che è stato lo stesso attore ad anticipare la presente iniziativa processuale rispetto alla definitiva conclusione del procedimento del cui esito può dirsi colpevole il convenuto, così assumendosi l'alea della decisione finale e, quindi, la probabilità (poi realizzatasi per effetto della Cassazione) che fossero ribaltate le conclusioni di merito a lui pregiudizievoli e, quindi, elise le transitorie conseguenze pregiudizievoli.

23. In sede di comparsa conclusionale e di repliche l'attore ha dedotto che l'accoglimento del ricorso per Cassazione fosse dovuto al recepimento da parte della Corte delle allegazioni del Procuratore generale sul punto del mancato passaggio in cosa giudicata della sentenza di primo grado costitutiva ex art. 2932 c.c. e del conseguente obbligo del Fr. al pagamento del differenziale di prezzo e che questo profilo non era stato mai preso in esame dall'avvocato Tr. nei due gradi di giudizio. A prescindere dal fatto che il convenuto ha dedotto l'inammissibilità di tale profilo di doglianza non accettando il contraddittorio sul punto (anche se, invero, proponibile solo dopo il deposito della sentenza 9184/2017), mette conto osservare che la circostanza non assume alcun rilievo in ordine alla valutazione delle citate "conseguenze dannose" della condotta professionale, andando piuttosto questa omissione difensiva ad integrare (ed ulteriormente) il profilo del danno-evento. Senza considerare che non è stato l'odierno convenuto a redigere il ricorso innanzi alla Corte di legittimità ed a concludere il giudizio d'appello.

24. Quanto al profilo del mandato conferito che si sostiene indebitamente conferito in forma congiunta all'avvocato BE., lo stesso non assume alcun rilievo né ha incidenza alcuna ai fini della delibazione della domanda risarcitoria, né vi è prova di una fraudolenta sottoscrizione dei mandati difensivi da parte del Fr..

25. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti alla luce delle ragioni della decisione interamente fondate sul sopraggiunto esito del giudizio innanzi alla Corte di

Cassazione ed anche nei confronti della terza chiamata in garanzia che ha spiegato considerazioni e conclusioni adesive rispetto al proprio assicurato.

P.T.M.

Il Tribunale di Roma definitivamente decidendo sulla domanda proposta da Fr. Re. nei confronti di Tr. Pa. e sulla chiamata in causa spiegata dal convenuto nei confronti della GROUPAMA ASSICURAZIONI s.p.a. così provvede:

a) rigetta la domanda e, di conseguente, la chiamata in garanzia. b) compensa tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Roma il 28/08/2018.

Depositata in cancelleria il 28/08/2018.